



Reggio Emilia
città
delle persone

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO "REGGIO EMILIA WELCOME" - MARCHIO COLLETTIVO -

Approvato con Delibera di Giunta n.115/2022

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO "REGGIO EMILIA WELCOME"

- MARCHIO COLLETTIVO -

Art. 1

Oggetto e titolarità

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del marchio collettivo realizzato a cura del Comune di Reggio Emilia per la Promozione del Turismo Reggiano, denominato "Reggio Emilia Welcome"

Il Comune tutela il marchio da contraffazioni, alterazioni, e da ogni forma di uso non consentito, intraprendendo ogni azione necessaria sulla base della vigente normativa.

L'Amministrazione si impegna ad apporre il marchio (logo) corretto sul materiale turistico in uscita, valutando di volta in volta anche l'associazione con altri loghi istituzionali;

Art. 2

Modalità di concessione e di utilizzo

Il marchio Reggio Emilia Welcome ha lo scopo di valorizzare l'economia turistica del Comune promuovendo gli eventi, le iniziative di valore culturale, artistico ed enogastronomico, sia pubbliche che private ;

L'utilizzo del marchio da parte di terzi è subordinata al rispetto delle istruzioni di impiego di cui alle Linee guida di utilizzo/Manuale d'Uso-in allegato-, ed alla Legge.

Art. 3

Classi abilitate

Le classi con i relativi prodotti o servizi per cui è abilitato il marchio Reggio Emilia Welcome (classificazione di Nizza) sono i seguenti:

classe 9 – Supporti di registrazione magnetica, dischi acustici, corredo per il trattamento dell'informazione.

Classe 16 - stampati, articoli per legatoria, fotografie, cartoleria, articoli per ufficio (escluso i mobili), materiale per l'istruzione o l'insegnamento, materie plastiche o per l'imballaggio.

Classe 24 – Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, bandiere, stendardi, coperte da letto e copritavolo.

Classe 25 – articoli d'abbigliamento, scarpe, cappellerie.

Classe 26 – Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali.

Classe 35 – Pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale, lavori di ufficio.

Classe 41 – Educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali.

Art. 4

Modalità di richiesta e trattazione

Il Marchio di Reggio Emilia Welcome può essere richiesto all'indirizzo reggioemiliawelcome@comune.re.it . Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della richiesta l'autorizzazione si intende concessa, fermo restando il rispetto delle istruzioni di cui all'allegato A - "Linee Guida di Utilizzo".

Marchio e Linee Guida di utilizzo/Manuale d'uso potranno essere scaricati dalla form dedicata del sito www.reggioemiliawelcome.it.

Art. 5.
Provvedimenti e sanzioni

1. Il Comune di Reggio Emilia applicherà ogni controllo volto alla tutela del marchio da contraffazioni, alterazioni e da ogni forma di uso non consentito, ivi compreso l'utilizzo in assenza di qualsiasi concessione prevista dal presente regolamento, intraprendendo ogni azione necessaria sulla base della vigente normativa.
2. Il Comune di Reggio Emilia, titolare del marchio, a tutela dello scopo previsto dall'iniziativa, nel caso il controllo di cui al punto 1 del presente articolo da parte dei concessionari evidenziasse contraffazioni, alterazioni, e usi non consentiti, secondo i casi applicherà i seguenti provvedimenti e sanzioni disciplinari nei loro confronti:
 - a. Diffida: viene applicata per atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e non comportino maggiori gravi danni all'immagine del Marchio stesso. Consiste nell'invito scritto a sanare la non conformità d'utilizzo entro un tempo stabilito il cui superamento genera una sospensione (sub. Punto 1.c.)
 - b. Censura: viene applicata nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede e nei casi in cui il comportamento dei concessionari causi un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del Marchio. Se non sanata in tempi e modi richiesti, genera una sospensione (sub. Punto 1.c.)
 - c. Sospensione: viene applicata nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede e nei casi in cui il comportamento dei concessionari causi un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del Marchio; è il provvedimento di inibizione all'uso del Marchio preso per un periodo limitato di tempo, funzionale al ristabilirsi dei requisiti di cui all'art. 5 e al rispetto dell'art. 6 nei punti 3 e 4 da parte del concessionario.
 - d. Revoca: viene applicata al verificarsi della decadenza dalla White list provinciale, o nel caso di gravissimi comportamenti contrari a questo Regolamento e/o all'immagine del Marchio, oppure nel caso che perdurino comportamenti scorretti già censurati o diffidati.
 - e. Sanzioni amministrative: salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a 500 euro

La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche per le violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

L'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 689 del 24/11/81.

Il Comune di Reggio Emilia si riserva di adottare ogni ulteriore misura utile alla tutela del Marchio stesso, prevista dal vigente ordinamento giuridico riguardo ad abusi o non conformità di impiego, tali da pregiudicare l'iniziativa che il segno distintivo intende tutelare.

Art. 6.
Controversie

Tutte le controversie derivanti dal presente Regolamento che non venissero definite dalle parti in via amichevole o stragiudiziale, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Forense presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L'organo arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.

Il Comune di Reggio Emilia, nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:

Per causa di nullità, di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;

Per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del Marchio stesso.

Per tutto quanto qui non espressamente contemplato, valgono le Norme del Codice Civile e delle Leggi Speciali in materia.